(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CE) N. 994/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 763/97 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia (1), modificato dal regolamento (CE) n. 825/97 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 825/97 ha esteso alla Repubblica federale di Iugoslavia il regime applicabile alle importazioni originarie della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, definito dal regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che per le ciliege acide fresche le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 70/97 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 763/97 della Commissione (3); che è opportuno modificare tale regolamento allo scopo di inserire nell'elenco dei paesi terzi ivi previsto la Repubblica federale di Iugoslavia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nel titolo e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/97, dopo la «Croazia» è inserita la «Repubblica federale di Iugoslavia».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1. (2') GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4. (') GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 1.